

Srl e spa, iscritte le modifiche al capitale

Obbligo giuridico di iscrivere nel registro delle imprese le modifiche relative all'ammontare del capitale versato nelle società a responsabilità limitata e nelle società per azioni successivamente alla fase costitutiva. Le modifiche al capitale versato di Srl e Spa successive alla fase costitutiva sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Obbligati all'adempimento pubblicitario di iscrizione della modifica del capitale sociale gli amministratori della società. Il termine per lo svolgimento dell'adempimento dell'iscrizione al registro delle imprese, e il repertorio delle notizie economiche e amministrative è 30 giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione. Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario dell'iscrizione della modifica del capitale sociale comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile. Questo è quanto stabilito nella direttiva del ministero dello

sviluppo economico e della giustizia in corso di registrazione alla corte dei conti. La direttiva è stata emanata viste le rilevanti divergenze interpretative, tra gli uffici del registro delle imprese, circa la sussistenza o meno di un obbligo giuridico di iscrivere nel registro delle imprese le modifiche relative all'ammontare del capitale versato nelle Srl e nelle Spa successivamente alla fase costitutiva. I versamenti eseguiti sulle singole partecipazioni in Srl - in precedenza oggetto di trascrizione sul libro dei soci ai sensi dell'abrogato art. 2478, comma 1, n. 1, del codice civile - sono oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. L'adempimento è eseguito dagli amministratori entro trenta giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione. Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile.

Cinzia De Stefanis

—© Riproduzione riservata—